

CONSORZI e COOPERATIVE di GARANZIA FIDI NATURA del REDDITO PRODOTTO ACCANTONAMENTO al FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

di Paolo Adriano Stella

Premessa

I consorzi e le cooperative di garanzia fidi sono organismi finalizzati ad agevolare l'accesso al **credito delle imprese di piccole e medie** dimensioni; il loro scopo infatti è quello di fornire alle banche **garanzie** a favore dei propri soci o associati al fine di agevolare la concessione ad essi di prestiti e crediti in genere. Questi organismi assumono alternativamente la veste giuridica di: **consorzio, società consortile, cooperativa**. Ovviamente, la scelta tra le diverse forme giuridiche individuate comporta l'applicazione di disposizioni normative diverse sia sul piano civilistico sia su quello tributario.

Profilo tributario

La scelta di una veste giuridica piuttosto di un'altra, determina l'applicazione di regimi fiscali diversi, poiché ciò influisce sulla qualificazione dei soggetti esercenti attività di garanzia fidi come enti commerciali, ovvero come enti non commerciali. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 155 del D.Lgs. 385/1993, «i consorzi di garanzia fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperative o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 317 del 5.10.1991, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del presente decreto legislativo» (Testo unico in materia bancaria).

I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, sia quelli previsti dalla legge 317/1992 sia

quelli non aventi le caratteristiche previste da detta legge, sono tenuti alla redazione del **bilancio** secondo lo schema previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992. A tale proposito si ricorda che detto schema prevede, rispetto a quello relativo alle società commerciali e industriali, una diversa rappresentazione delle voci di bilancio, maggiormente rispondente all'esigenza di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la

Il fondo svalutazione crediti a copertura delle eventuali perdite su garanzie prestate

situazione patrimoniale, economica e finanziaria derivante dalle operazioni tipiche che caratterizzano l'attività dei soggetti operanti nel settore finanziario. Secondo le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con il già citato Provvedimento del 31 luglio 1992, «tutte le garanzie prestate dall'ente finanziario» vanno riportate nella voce di bilancio **garanzie rilasciate**, tra i conti d'ordine posti al di sotto dei totali dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale. La valorizzazione delle garanzie rilasciate deve, pertanto, avvenire facendone riferimento al **presumibile valore di realizzazione**. Tale valore va calcolato tenendo conto, tra l'altro, della situazione di **solvibilità** dei **debitori** (ossia dei soci garantiti), nonché degli «andamenti economici negativi riguardanti categorie

omogenee di crediti». L'adeguamento del valore originariamente iscritto in bilancio delle garanzie rilasciate, al valore di presumibile realizzazione delle stesse, determina ovviamente la possibilità di effettuare delle **svalutazioni**, degli **accantonamenti** e delle **rettifiche** di valore producenti effetti sul risultato economico d'esercizio. Si sottolinea che tali poste reddituali vanno riportate nella voce 120 dello schema di conto economico predisposto dalla Banca d'Italia, con l'indicazione in Nota Integrativa della composizione di tale voce, distinguendo gli accantonamenti forfetari da quelli analitici. L'assoluta necessità di accantonare in un apposito fondo del passivo per rischi su crediti, è dimostrata dalla costante presenza di perdite sugli stessi crediti nei bilanci delle società in esame che, ricordo, **garantiscono il 50%** del finanziamento concesso dall'Istituto di Credito ai propri clienti.

Poste rettificative delle garanzie in bilancio

Passando ad analizzare il trattamento tributario delle **poste rettificative** del valore delle garanzie rilasciate, si ritiene opportuno premettere che essendo i consorzi e le cooperative di garanzia fidi tra i soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo lo schema previsto per gli enti creditizi e finanziari, ad essi deve ritenersi applicabile il **regime fiscale della svalutazione dei crediti** degli enti creditizi e finanziari disciplinato dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 71, D.P.R. 917/1986

(T.U.I.R.) [CFF ● 5171].

Nel comma 4 del suindicato articolo è specificato che nell'ammontare dei crediti (sui quali viene determinato l'accantonamento fiscalmente deducibile) si comprende anche la rivalutazione delle operazioni **«fuori bilancio»** iscritte nell'attivo in applicazione dei **criteri** di cui all'articolo 103-bis. In particolare, quest'ultimo articolo disciplina i **criteri** di concorso alla **formazione del reddito** imponibile dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla valutazione delle operazioni cosiddette «fuori bilancio» effettuate dagli enti creditizi e finanziari. Tra le **operazioni fuori bilancio**, secondo la relazione governativa al provvedimento che ha introdotto l'articolo 103-bis nel T.U.I.R. [CFF ● 5203a], rientrano quei **contratti** e negozi che, pur essendo già perfezionati, non sono stati eseguiti da alcuna delle controparti o che, comunque, danno luogo a **diritti** e **obblighi** non immediatamente **iscrivibili** tra le attività e le passività dello stato patrimoniale. In tale categoria sono ricomprese anche le **garanzie personali** e **reali** rilasciate dall'ente creditizio. La costituzione di **fondi** da parte di cooperative e consorzi di garanzia fidi a copertura di **perdite** derivanti dal mancato rimborso delle somme erogate in qualità di garanti, è regolata dal D.L. 697/1982 convertito nella L. 886/1982 che, all'articolo 9, recita: *le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma (cooperative e consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di credito di esercizio o per investimenti ai soci) possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 66 D.p.r. 29.9.1973 n. 597 (ora art. 71 D.p.r. 917/1986), un importo commisurato*

all'ammontare complessivo delle garanzie risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate in qualità di garanti. Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dell'accantonamento al **fondo svalutazione crediti** determinato sulla base delle garanzie concesse agli Istituti di credito, è necessario che le stesse siano indicate in calce allo stato patrimoniale nei conti d'ordine.

Profilo giuridico delle cooperative di garanzia fidi

Negli ultimi tempi si è assistito al proliferare di avvisi di accertamento nei confronti delle cooperative di garanzia fidi. Gli uffici, qualificando le società in esame quali soggetti esenti da Irpeg, contestano il trattamento delle ritenute subite: non ritenute a titolo di acconti come indicato nelle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle cooperative bensì ritenute a titolo di imposta. Si deve ricordare che la norma fondamentale che qualifica sotto il **profilo tributario** l'attività svolta dai consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi, è contenuta nell'art. 19, comma 4, della legge 675 del 12 agosto 1977 [CFF ● 823b]. Tale norma dispone che «l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative....., non costituisce attività commerciale agli effetti dell'art. 51 del D.P.R. 597/1973, e dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 [CFF ● 204]». Si fa notare che le cooperative sono considerate, per presunzione di legge, **società commerciali** a tutti gli effetti (art. 87, D.P.R. 917/86 [CFF ● 5187]) e il reddito complessivo da loro prodotto è considerato **reddito di impresa** da qualsiasi fonte provenga ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 917/86 [CFF ● 5195]. Per definire il trattamento tributario cui sono assoggettate le cooperative di garanzia collettiva fidi è, quindi, necessario

in via preliminare stabilire se sia prevalente la **qualificazione** soggettiva di ente **commerciale** delle cooperative, ovvero, la qualificazione di attività non commerciale ai fini fiscali delle prestazioni di garanzie collettive fidi. L'art. 135 del D.P.R. 917/86 [CFF ● 5235] ha esplicitamente confermato le agevolazioni previste dall'art. 20 del D.P.R. 598/1973 secondo il quale **non sono considerate attività commerciali** le prestazioni alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative **non aventi fini di lucro**, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti.

Dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 19 della legge 675/1977, e degli articoli 6, 87 e 95 del T.U.I.R. [CFF ● 5106, 5187, 5195], risulta che le cooperative di garanzia fidi, pur svolgendo attività non commerciale ai fini fiscali, sono comunque sempre qualificabili come **enti commerciali** che producono redditi di impresa.

Il comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 917/86 (applicabile alle società di capitali ai sensi del richiamo dell'art. 89 del medesimo decreto), stabilisce che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano, sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. L'espressione da **qualsiasi fonte** provengano, sta a significare che sono redditi di impresa, determinati unitariamente, anche quelli che derivano da attività non commerciali (cfr. Risoluzione Ministero delle Finanze n. 224/E del 20.7.1995). Pertanto, si deve concludere che le cooperative di garanzia collettiva fidi devono considerarsi sottoposte alla disciplina fiscale prevista per gli **enti e società commerciali** di cui all'art. 87, co. 1, lett. a) del D.P.R. 917/86. Esse sono perciò tenute a dichiarare il reddito conseguito, che ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 917/86 [CFF ● 5195] è comunque

sempre considerato reddito di impresa da qualsivoglia fonte derivi, mediante presentazione del quadro RA del modello Unico 99 – SOCIETÀ di CAPITALI, nel quale saranno riportate tutte le variazioni in aumento e in diminuzione dal risultato economico di bilancio operate per pervenire al **reddito** imponibile ai fini **IRPEG**.

Ritenute a titolo d'acconto e d'imposta

L'art. 26 del D.P.R. 600/1973 [CFF ● 6326] considera a titolo di conto le **ritenute** sui depositi, conti correnti, e titoli «nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche». Come si è già visto tra tali soggetti vi sono, in ogni caso, le società cooperative, indipendentemente dall'attività esercitata. Infatti, il suindicato articolo precisa inoltre che sono a titolo di acconto «le ritenute relative alle somme corrisposte alle società ed agli enti di cui alla lettera a) dell'art. 2 del D.P.R. 598/1973» (ora art. 87 del D.P.R. 917/86 [CFF ● 5187]). Aggiunge poi che «nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta». Ora, i **soggetti esenti**, per quanto riguarda le cooperative, sono esplicitamente indicati negli art. 10 e 11 del D.P.R. 601/1973 [CFF ● 8010, 8011] che, con riferimento oggettivo ai redditi, stabiliscono che sono **esenti**:

- i **redditi** conseguiti dalle **cooperative agricole** e della piccola pesca e loro consorzi, nel rispetto di certe condizioni;
- i **redditi** conseguiti dalle **cooperative di produzione** e lavoro e loro consorzi, nel rispetto di certe condizioni.

Le altre cooperative hanno solo una **riduzione** delle **aliquote IRPEG** (riduzione abolita a decorrere dal 1996 per effetto dell'art. 3, comma 47 della legge 662/1996) e la

possibilità di **sospendere** temporaneamente la **tassazione** ai sensi dell'art. 12 della legge 904/1977 [CFF ● 5332]. Inoltre è da considerare che, normalmente, a fianco dell'attività di prestazione di garanzie, le cooperative in esame, hanno un'attività di **gestione patrimoniale**: incassano interessi su depositi, conti correnti bancari e certificati di deposito; incassano interessi su titoli di Stato; realizzano plusvalenze nella cessione di titoli in portafoglio; incassano dividendi sulle partecipazioni possedute; ecc. Si tratta in ogni caso di **operazioni commerciali** e i corrispondenti redditi sono attratti nella sfera del reddito di impresa. La conferma dell'interpretazione fin qui data deriva anche dai seguenti elementi: il Ministero del commercio e dell'industria nell'erogare i contributi di cui alla legge 887/1992 li sottopone alla ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73 [CFF ● 6328] (va sottolineato che il predetto articolo prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto delle imposte....); le C.C.I.A.A. che erogano contributi per accrescere il fondo di garanzia o per fronteggiare le perdite su crediti, applicano la predetta ritenuta del 4% ritenendo quindi le Cooperative di garanzia fidi produttrici di reddito di impresa. Ricordo inoltre che, in caso di variazioni in aumento da apportare in sede di compilazione del modello Unico 99 – SOCIETÀ di CAPITALI, queste attraggono in ogni caso a tassazione gli importi corrispondenti per l'impossibilità di trasferirli a riserva (con l'eccezione delle variazioni in aumento relative alle imposte sul reddito). Il D.Lgs. 239 del 1.4.1996 ha **soppresso la ritenuta alla fonte** sui frutti di determinati titoli e obbligazioni ed ha introdotto un'imposta sostitutiva tassativamente per i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche; soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R. [CFF ● 5105] escluse le s.n.c., s.a.s.

e quelle ad esse equiparate; enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. [CFF ● 5187]; organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano; fondi di investimento mobiliare chiusi; fondi di investimento immobiliare; fondi pensione. I soggetti di cui all'art. 87, lettere a) e b) non subiscono ritenute di sorta a partire dalla prima cedola maturata dopo il 1° gennaio 1997. Fra questi vi sono le **società cooperative** (lettera a) e gli enti pubblici e privati che hanno per **oggetto** esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (lett. b). A seguito di questa chiara normativa la circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996 sostiene che l'**imposta sostitutiva** si applica «se il percettore è un soggetto nei cui confronti attualmente viene applicata a titolo d'imposta, mentre non si applica se il percettore è un soggetto nei cui confronti la ritenuta alla fonte attualmente applicata, svolge funzione di acconto delle imposte sui redditi».

Ora, se le **cooperative fidi** non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 239 del 1.4.1996 e attualmente non subiscono l'imposta sostitutiva di cui al predetto decreto, ne deriva che, per esplicita dichiarazione del Ministero, la precedente ritenuta deve essere considerata a **titolo di acconto**.

Risolve definitivamente la controversia la sentenza n. 4107 del 12.5.1997 della Sez. I della Cassazione Civile che ha affermato che le ritenute operate nei confronti delle cooperative di garanzia fidi sono da ritenere a titolo di acconto.

Diversa ovviamente la situazione dei **Consorzi fidi** che, quali enti consortili, sono soggetti passivi IRPEG ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/86 [CFF ● 5187] e come tali determinano il **reddito imponibile** ai sensi delle disposizioni contenute negli art. dal 108 al 111 del medesimo decreto presidenziale. Tali soggetti subiscono per-

Iva: artt. 6 e 21, D.P.R. 26.10.1972, n. 633

IPOTESI della EFFETTUAZIONE dell'OPERAZIONE SENZA il MATERIALE TRASFERIMENTO al COMPRATORE dei BENI CEDUTI

di Piero Merlo

sta da parte del **compratore**.

Un'operazione abbastanza simile a quella che è stata schematizzata è quella del **contratto di commissione** ed è stata presa in esame qualche anno fa dal ministero delle Finanze.

Prima di entrare nel merito delle operazioni di **messa a disposizione** e cioè di quelle operazioni che **non** prevedono la **materiale**

***La
«messa a disposizione»
dei beni giustifica,
ed anzi impone,
la fatturazione
del corrispettivo***

consegna dei beni **contestualmente** all'**emissione** della **fattura** è utile riferire sul caso preso in esame dal ministero delle Finanze.

R.M. n. 176/E del 10 agosto 1996

Il ministero era stato chiamato a pronunciarsi in relazione ad una vertenza nata dagli esiti di una verifica tributaria e, in particolare, sul problema di qualificare correttamente un rapporto contrattuale che aveva portato all'**emissione** di alcune **fatture** da parte della **società verificata** (A) e di altre emesse a

suo carico da un'**altra società** (B).

La società verificata, per descrivere le operazioni fatturate alla società «B», aveva indicato **«beni acquistati per vostro conto»**, mentre le fatture della società «B» avevano come oggetto dell'addebito **«vendita nostri prodotti effettuata per vostro conto»**.

In base alla ricostruzione dei fatti e del rapporto istituitosi fra le due società (secondo le precisazioni fornite dalla società «A»), le **fatture** in questione trovavano la loro **causa** e **legittimazione** in un sottostante rapporto di **commissione** finalizzato alla **commercializzazione** di determinati prodotti.

Più precisamente, la società «A» faceva presente di aver ceduto alla società «B», da poco costituita, un proprio **ramo aziendale** (e cioè quello che riguardava la commercializzazione dei prodotti in questione), ed inoltre di aver ricevuto dalla **concessionaria** – che non disponeva al momento di locali e di una autonoma organizzazione per la gestione commerciale dei prodotti relativi al ramo di azienda acquisito – l'incarico di **continuare** a svolgere, per un certo periodo, una serie di **prestazioni**.

In questo quadro si doveva inserire, sempre secondo le conclusioni della società «A», il presunto **contratto verbale di commissione**.